

Lo sai che...

TASI: tributo sui servizi indivisibili

Lo sai che entro il 16 giugno 2014, oltre all'IMU, va pagato l'acconto TASI?

Art. 1, cc. 669 e ss. L. 147/2013; D.L. 16 del 6/3/2014, convertito in legge 68/2014

Colpisce la generalità degli immobili (escl. terreni agricoli). **Deducibile ai fini II.DD. e IRAP (imprese e professionisti).**

Presupposto	Possesso o detenzione a qualsiasi titolo di abitazioni principali (*), aree edificabili (*), altri fabbricati (strumentali, non locati, locati, etc.), con esclusione di terreni agricoli. (*) come definite ai fini IMU	
		Sono soggetti a TASI anche l'abitazione principale parzialmente locata e i fabbricati "merce" , ancorché entrambi non siano soggetti a IMU dal 2014. Non è soggetta a TASI l'area edificabile posseduta e condotta dal coltivatore diretto o dal IAP.
Soggetti passivi	Possessore o detentore a qualsiasi titolo delle u.i. Solidarietà tra più possessori o più detentori.	
	Locazione c. 681	Tributo determinato in base a condizioni del titolare diritto reale. Occupante paga una quota del tributo compresa tra il 10% (in mancanza di delibera) e il 30% (stabilita nel regolamento comunale); la parte residua (dal 90% al 70%) è a carico del proprietario.
	Leasing c. 672	Paga il locatario, a decorrere dalla stipula del contratto e per tutta la durata (dalla data di stipula a quella di riconsegna del bene al locatore, comprovata da verbale di consegna).
Esenzioni (art.1, c.3, D.L. 16/14)	Immobili dello Stato, Reg., Prov., comuni, Comu. montane e consorzi, enti SSN; rifugi alpini, punti appoggio, bivacchi; E/1-E/9; uso culturale, eser. culto; della SS, stati esteri e org.ni intern.li; utilizzati da ENC.	
Imponibile	Valore dell'immobile definito come ai fini IMU (stessa base imponibile IMU)	

ALIQUOTA (art. 1, c. 640, 676-678, L. 147/2014; art. 1, c.1, lett. a, D.L. 16/2014)

L'aliquota base della TASI è pari all'1‰. I comuni possono intervenire sull'aliquota con:

- riduzione fino all'azzeramento;
- aumento a condizione che (salvo per fabbricati rurali strumentali per i quali l'aliquota TASI deve essere ≤1‰):
 - a) sia rispettato il vincolo di base; vedi al riguardo box successivo (*)
 - b) per il 2014, la TASI non può superare il 2,5‰ (*)

(*) tali limiti, tuttavia, per il 2014 possono essere elevati di un ulteriore 0,8‰ a condizione che siano introdotte agevolazioni per abitazioni principali e assimilate in modo tale che la TASI sia ≤ IMU per la stessa tipologia di immobile (D.L. 16/2014).

Vincolo di base (c. 640)	Somma 2 aliquote (IMU + TASI) non può superare limiti prefissati per IMU dalla legge al 31/12/2013: <ul style="list-style-type: none"> • a regime: IMU+TASI ≤ 6‰ (abitazioni principali); IMU + TASI ≤ 10,6‰ (altri fabbricati); • per il 2014: IMU+TASI ≤ 6,8‰ (abitazioni principali); IMU + TASI ≤ 11,4‰ (altri fabbricati)
Aliquota TASI massima per il 2014	Non può eccedere il 2,5‰, elevabile al 3,3‰ a condizione che siano introdotte agevolazioni per abitazioni principale tali da assicurare che TASI ≤ IMU per stessa tipologia di immobili.

DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO E VERSAMENTO (art. 1, c. 688-689, L. 147/2013, modificato da D.L. 16/2014)

Calcolo	Due rate di pari importo (ogni rata pari al 50% del tributo totale): <ul style="list-style-type: none"> • 1ª rata (16/6): calcolata sulla base di aliquote e detrazioni dei 12 mesi precedenti; • 2ª rata (16/12): calcolata sulla base di aliquote e detrazioni pubblicate nel Portale federalismo fiscale (www.finanze.it) al 28 ottobre. In mancanza, aliquote e detrazioni anno precedente. 				
	anno 2014	Per 2014: distinzione se comune pubblica o no delibere entro 31/5/2013 (invio al MEF entro 23/5/2013).			
		<table border="0"> <tr> <td>Se il comune pubblica delibera entro 31/5/14 (con invio entro 23/5/2014):</td> <td>(decreto in corso di approvazione)</td> </tr> <tr> <td>1. 16/6/14: 50% TASI totale, calcolata su aliquote/detrazioni stabilite per il 2014.</td> <td rowspan="2"> Se il comune non invia delibera entro il 23/5/14: <ul style="list-style-type: none"> • proroga prima rata al 16/10/2014, se delibera è pubblicata entro 18/9/14, con invio entro 10/9/14: 50% TASI totale; • unico versamento entro 16/12/2014, aliquota 1‰, se il comune non invia delibere entro il 10/9/2014. </td> </tr> <tr> <td>2. 16/12/14: 50% TASI totale, calcolata su aliquote/detrazioni stabilite per il del 2014</td> </tr> </table>	Se il comune pubblica delibera entro 31/5/14 (con invio entro 23/5/2014):	(decreto in corso di approvazione)	1. 16/6/14: 50% TASI totale, calcolata su aliquote/detrazioni stabilite per il 2014.
Se il comune pubblica delibera entro 31/5/14 (con invio entro 23/5/2014):	(decreto in corso di approvazione)				
1. 16/6/14: 50% TASI totale, calcolata su aliquote/detrazioni stabilite per il 2014.	Se il comune non invia delibera entro il 23/5/14: <ul style="list-style-type: none"> • proroga prima rata al 16/10/2014, se delibera è pubblicata entro 18/9/14, con invio entro 10/9/14: 50% TASI totale; • unico versamento entro 16/12/2014, aliquota 1‰, se il comune non invia delibere entro il 10/9/2014. 				
2. 16/12/14: 50% TASI totale, calcolata su aliquote/detrazioni stabilite per il del 2014					
Codici tributo	Versamento con F24 o bollettino c/c postale. 3958 (abit. Princ.); 3959 (fabbr. rurali strum.); 3960 (aree fabbr.); 3961 (altri fabbr.); 3962 (int.); 3963 (sanz.).				
Dichiarazione TASI	Entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è iniziato il possesso o sono intervenute variazioni rilevanti per determinazione imposta (primo anno 30/06/2015). Formato cartaceo o telematico. Valida anche per anni successivi. L'adempimento compete anche all'inquilino.				